

OGGETTO: Modifiche allo statuto di A.P.E.S. S.c.p.A..

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.A. (A.P.E.S. S.c.p.A.) è una società a totale partecipazione pubblica locale i cui soci sono i comuni facenti parte del livello ottimale di esercizio delle funzioni di edilizia residenziale pubblica di Pisa (LODE Pisano), come definito dalla Regione Toscana;
- il Comune di Pisa detiene una partecipazione di nominali € 336.690,00 nell'Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.A., corrispondente al 38,7% del capitale sociale;

RICHIAMATA la Deliberazione del C.C. n. 56 del 29.10.2013, ad oggetto "Atto di indirizzo per la dismissione delle partecipazioni non strategiche e per la razionalizzazione del sistema delle società partecipate", che, fra i criteri di razionalizzazione delle partecipate, individua la *«revisione degli statuti, in particolare delle società in house e delle controllate, nell'ottica di una puntuale delimitazione dell'oggetto sociale, dell'introduzione della figura dell'amministratore unico e, ove possibile, del revisore unico, del potenziamento dei sistemi di controllo e, in ogni caso, dell'adeguamento delle norme statutarie alle consistenti modificazioni del quadro normativo di riferimento che si sono verificate nel corso degli ultimi anni»*;

VISTO il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute", approvato dal Sindaco con Decisione n. 22 del 31.03.2015, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 190/2014, secondo cui *«La mera dismissione della partecipazione in APES così come la soppressione di quest'ultima non sono compatibili con il dettato della L.R. Toscana 77/1998 e con l'assetto delle competenze da essa definito in quanto la società è il soggetto gestore dell'edilizia residenziale pubblica a livello di ambito territoriale ottimale provinciale ("LODE Pisano"). Da ciò il carattere indispensabile della partecipazione societaria ai fini dello svolgimento delle funzioni di edilizia residenziale pubblica.»*;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), approvato in attuazione della Legge 7 agosto 2015, n. 124 ("Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche");

VISTO, in particolare, l'art. 26, comma 1, del suddetto D.Lgs. 175/2016 il quale prevede che *«Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016»*;

PRESO ATTO che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di talune disposizioni della Legge 124/2015, ha espressamente precisato che *«le pronunce di illegittimità costituzionale [...] sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.»*;

CONSIDERATO necessario rivedere lo Statuto di A.P.E.S. S.c.p.A. alla luce delle disposizioni recate dal D.Lgs. 175/2016;

VISTA la nota prot. n. 808 del 03.02.2017 (ns. prot. n. 10693 del 07.02.2017) con la quale l'Amministratore Unico di A.P.E.S. S.c.p.A. ha trasmesso ai comuni soci lo schema delle modifiche da apportare allo statuto della società (allegato "A" parte integrante e sostanziale) in modo da adeguarlo alla normativa sopravvenuta;

RILEVATA la propria competenza a deliberare in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7, comma 7, del D.Lgs. 175/2016;

VISTI:

- l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione consiliare;

Con votazione effettuata ai sensi di legge, che riporta i seguenti risultati: ...

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto di competenza, lo schema dello statuto dell'Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.A. (A.P.E.S. S.c.p.A.) riportato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire all'Assemblea dei soci ed approvare le deliberazioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al punto precedente, ferma restando la facoltà di apportare allo schema dello statuto le modifiche, non rientranti nella competenza consiliare, che si rendessero eventualmente necessarie;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Amministratore Unico di A.P.E.S. S.c.p.A. per quanto di competenza.